

ISTITUTI DEFLATTIVI

I presupposti della definizione agevolata delle liti pendenti

di Dottryna



A seguito di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017, è entrato in vigore l'articolo 11 D.L. 50/2017, il quale ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, al fine di deflazionare il contenzioso tributario in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "*Misure agevolative*", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza i presupposti per accedere all'istituto anche alla luce delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 22/E/2017.

Previo domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, le **controversie** attribuite alla **giurisdizione tributaria** in cui è **parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio, possono essere **definite con il pagamento di tutti gli importi** di cui all'**atto impugnato** che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli **interessi da ritardata iscrizione a ruolo**, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell'atto, **esclusi** le **sanzioni** collegate al tributo e gli **interessi di mora**.

Presupposto soggettivo

L'[articolo 11 D.L. 50/2017](#) richiede che **l'Agenzia delle Entrate sia parte della controversia che si intende definire**.

Pertanto, **non rientrano** nell'ambito di applicazione della disciplina in esame **le controversie instaurate contro altri enti impositori**, come ad esempio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Con la [circolare AdE 22/E/2017](#) è stato chiarito che per identificare le liti "**in cui è parte l'Agenzia delle Entrate**" occorre fare riferimento alla nozione di **parte in senso formale** e, quindi, alle sole ipotesi in cui l'**Agenzia delle Entrate** sia stata **evocata in giudizio** o, comunque, sia

intervenuta.

Ne consegue che **non sono definibili le liti nelle quali l'Agenzia delle Entrate**, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, **non sia stata destinataria dell'atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio, né sia intervenuta volontariamente.**

Sono, quindi, **escluse** dalla definizione **le controversie nelle quali è parte unicamente l'Agente della riscossione**, ancorché inerenti ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Devono, inoltre, **escludersi** dalla definizione **le controversie vertenti su sanzioni amministrative non tributarie, anche qualora l'Agenzia delle Entrate sia stata chiamata in giudizio**, in quanto si tratta di **liti non rientranti nell'oggetto della giurisdizione tributaria.**

Sono, invece, **definibili le liti** relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate **che vedono come parte in giudizio, assieme alla stessa Agenzia, anche l'Agente della riscossione.**

L'[articolo 11 D.L. 50/2017](#) dispone altresì che **possono avvalersi della definizione in oggetto anche gli Enti territoriali.**

La [circolare AdE 22/E/2017](#) ha confermato che la **definizione** in oggetto può essere **adottata anche dagli Enti territoriali** (Regioni, Province e Comuni), i quali **possono stabilire, entro il 31 agosto 2017**, con le forme previste dalla legge per l'adozione dei propri atti, **l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 D.L. 50/2017 alle controversie in cui gli stessi sono parti.**

-

Presupposto oggettivo

Possono essere oggetto di **definizione agevolata**:

- le **controversie** attribuite alla **giurisdizione tributaria**;
- **in cui è parte l'Agenzia delle Entrate**;
- **pendenti in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio;

per le quali alla **data di presentazione della domanda** il **processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.**

Ne deriva che **possono essere definite**, purché aventi ad oggetto **questioni devolute alla giurisdizione tributaria**, le **liti pendenti** presso:

- le **Commissioni Tributarie Provinciali, Regionali, di primo e di secondo grado di Trento e Bolzano**, anche a seguito di rinvio;

- la **Corte di Cassazione**;

che abbiano ad oggetto **qualsiasi tipologia di atto** (ad esempio, avviso di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni, avvisi di liquidazione e cartelle di pagamento), **ad eccezione dei dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni** e, comunque, **degli atti di valore indeterminabile** (ad esempio, gli atti catastali).

Qualora la **controversia** riguardi **esclusivamente**:

- **interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi**, la definizione prevede il **versamento del 40%** degli importi in contestazione;
- **sanzioni collegate ai tributi**, la cui **controversia** sia stata **definita**, anche con modalità diverse dalla presente definizione, **non è dovuto alcun importo**.

Nel corso dell'**audizione del 4 maggio 2017** presso le Commissioni riunite Bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il Direttore dell'**Agenzia delle Entrate** ha chiarito che:

- **la definizione in oggetto non riguarda le controversie in materia di rimborsi e quelle di valore non determinabile**, tra cui, ad esempio, quelle in materia di classamento degli immobili, in quanto non vi sono in contestazione importi da versare da parte del contribuente;
- **in relazione ai versamenti**, per quanto non disposto dall'[articolo 11 D.L. 50/2017](#), opera l'[articolo 8 D.Lgs. 218/1997](#), con la conseguenza che i **versamenti** possono avvenire, se del caso, **mediante modello F24** e opera la disciplina sui **lievi inadempimenti ex articolo 15-ter P.R. 602/1973**.

Sono normativamente **escluse** dalla definizione in oggetto le **controversie concernenti anche solo in parte**:

- le **risorse proprie tradizionali** previste dall'[articolo 2, paragrafo 1, lettera a\), delle decisioni n. 2007/436/CE](#), Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e [2014/335/UE](#), Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014;
- **l'Iva riscossa all'importazione**;
- le somme dovute a titolo di **recupero di aiuti di Stato**.

Con la [circolare AdE 22/E/2017](#) l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la **definizione non è ammessa neanche sull'eventuale parte della controversia che non inerisca alle ipotesi oggetto di esclusione**.

Resta inteso, invece, che sono **definibili le controversie in materia di Iva, diversa da quella riscossa all'importazione**.

Inoltre, sempre la con [circolare AdE 22/E/2017](#) l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che siano

ammesse alla definizione anche le liti instaurate mediante ricorsi affetti da vizi di inammissibilità, in quanto proposti oltre i termini prescritti dalla legge ovvero privi dei requisiti di forma e di contenuto, **purché entro il 24 aprile 2017 sia stato notificato il ricorso in primo grado** e per le quali, **alla data di presentazione della domanda di definizione, non sia intervenuta una pronuncia della Cassazione che ne abbia statuito l'inammissibilità**.

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto altresì:

- **definibili anche le cause in materia tributaria erroneamente instaurate innanzi al giudice ordinario o a quello amministrativo** (ad esempio atti impositivi o di riscossione impugnati innanzi al giudice di pace o al TAR);
- **non definibili le liti in materie diverse da quella tributaria, erroneamente instaurate innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale**.

Nella *Scheda di studio* pubblicata su *Dottryna* sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- [il presupposto temporale dell'istituto;](#)
- [i soggetti legittimati alla presentazione della domanda;](#)
- [i termini di presentazione della domanda;](#)
- [la struttura dell'istanza;](#)
- [gli effetti processuali.](#)

Master di specializzazione
TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0
CON LUIGI FERRAJOLI
[Scopri le sedi in programmazione >](#)